



Statuto Societario

TITOLO 1 – Definizione e Missione

Art. 1 – Definizione

È costituita l'associazione senza fini di lucro denominata "**ISC2 Italy Chapter**", avente come missione diffondere la consapevolezza degli aspetti di sicurezza fisica e dell'informazione e favorire un uso maggiormente consapevole e sicuro degli strumenti informatici, anche da parte dei non addetti ai lavori, seguendo gli obiettivi, le linee di comportamento e favorendo le iniziative del International Information Systems Security Certification Consortium, Inc., (ISC)²®, di cui l'associazione è il Capitolo Italiano.

Art. 2 – Relazione con (ISC)²®

L'associazione nasce nell'ambito del programma di Chapter Affiliation di (ISC)²®: pertanto essa si configura come Capitolo locale di (ISC)²®, con specifici diritti e doveri nei confronti di (ISC)²®, ma con completa autonomia in qualunque attività, definizione di mission, iniziative, obiettivi e partnership, fintanto che ciò non contrasti con quanto indicato dal presente statuto e nel regolamento interno, che recepiscono le emanazioni di (ISC)²®.

Art. 3 – Sede e Durata

L'Associazione ha sede nel Comune di Milano attualmente in viale Sabotino n. 19/2. La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione potrà istituire, con delibera del Comitato Direttivo, filiali, agenzie e rappresentanze nel territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Santa Città del Vaticano.

Art. 4 – Anno Fiscale

Gli esercizi sociali si chiudono il 30 Giugno di ogni anno. Il primo esercizio si chiude il 30 giugno 2012.

TITOLO 2 – Obiettivi

Art. 5 – Scopo ed Obiettivi

ISC2 Italy Chapter nasce con l'obiettivo di avviare iniziative volte a condividere le esperienze e le informazioni di professionisti, o studiosi del campo della Sicurezza ICT sia nell'ottica degli obiettivi di (ISC)²®, che nell'ottica di approfondimenti nel settore della sicurezza informatica, che possono comprendere:

- facilitazione della formalizzazione delle competenze in sicurezza informatica mediante certificazioni ed iniziative volte all'orientamento e mantenimento di queste
- favorire il riconoscimento in Italia delle certificazioni e di altre iniziative che ISC2 intenderà promuovere
- attività propositiva/normativa in materia di sicurezza informatica;
- iniziative nei confronti ed a supporto di persone, aziende, autorità competenti, organizzazioni nazionali ed internazionali in merito a tematiche di Information Security;
- partecipazione attiva nella definizione delle politiche contro il cyber crime, la cyber security e relative alla cyber defence delle infrastrutture critiche;
- attività di formazione e preparazione per certificazioni nel settore, gruppi di studio, seminari, monografie, riassunti, traduzione, adattamenti del materiale, training e tutoring per esami di certificazione professionale;



- attività di diffusione della cultura della sicurezza anche presso le università, con attenzione a tematiche di ricerca, e gli istituti scolastici
- favorire le relazioni professionali tra gli associati, i rapporti con le aziende e l'orientamento al mondo della sicurezza informatica per i neo-laureati
- collaborare con altre associazioni nel settore, sfruttando sinergie ed obiettivi comuni.

Art. 6 – Collaborazione

Per il raggiungimento di dette finalità, l'Associazione potrà collaborare, aderire e affiliarsi, previa delibera del Consiglio Direttivo, a qualsiasi persona giuridica pubblica o privata, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti od associazioni con i quali ritenga utile avere collegamenti e la cui attività non contrasti con i fini istituzionali dell'Associazione e le regole di comportamento imposte dal presente Statuto e dal Codice Etico, nonché tale collaborazione non risulti in conflitto di interesse con le attività dei membri.

L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, potrà ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da persone fisiche o giuridiche pubbliche o private, offrendo la propria assistenza e presenza in ognuno dei campi in cui si svolge la propria attività o, comunque, da chiunque sia interessato allo sviluppo delle attività dell'Associazione, e potrà acquisire beni mobili o immobili.

TITOLO 3 – Soci

Art. 7 – Iscrizione

L'iscrizione a ISC2 Italy Chapter è possibile per qualunque persona, fisica e giuridica che manifesti un interesse per la sicurezza informatica. L'elenco dei soci può essere reso pubblico presso la sede o tramite un'area riservata ai soci del sito Internet della associazione.

Art. 8 – Tipologie di Soci

E' fatto chiaro che l'appartenenza a ISC2 Italy Chapter non implica l'appartenenza al International Information Systems Security Certification Consortium, Inc., (ISC)²®.

I soci si dividono nelle seguenti tipologie:

- soci fondatori, coloro che hanno costituito l'associazione e coloro ai quali il Comitato Direttivo ha attribuito tale qualifica;
- soci onorari: possono essere nominati dal comitato direttivo quei soci che hanno reso dei servizi particolarmente utili, per il raggiungimento degli scopi dell'associazione;
- soci azienda: le aziende che facessero richiesta di ammissione, approvata dal Consiglio Direttivo;
- soci ordinari ISC2 o soci ISC2: coloro i quali sono iscritti all'associazione e sono anche membri del International Information Systems Security Certification Consortium, Inc., (ISC)²®;
- soci ordinari: coloro i quali sono iscritti all'associazione senza essere membri del International Information Systems Security Certification Consortium, Inc., (ISC)²®.

Art. 9 – Ammissione dei soci

Per essere ammessi all'associazione è necessario:

- sottoscrivere l'apposito modulo di ammissione;
- sottoscrivere, se non si è membri del International Information Systems Security Certification Consortium, Inc., (ISC)²®, il codice etico degli associati;
- accettare lo statuto, e il regolamento interno.

L'accettazione della domanda di ammissione dovrà essere deliberata dal Comitato Direttivo.



Art. 10 – Obblighi dei Soci

Il contributo dei soci è fondamentale al raggiungimento degli obiettivi della associazione. I soci sono pertanto invitati a contribuire attivamente al perseguimento degli obiettivi della associazione secondo le proprie capacità e possibilità. I soci hanno l'obbligo di osservare lo statuto, il regolamento interno e le deliberazioni degli organi associativi.

I soci Aziende hanno l'obbligo di versare le eventuali quote associative annuali deliberate dal Comitato Direttivo. La quota associativa versata è intrasmissibile e non è rivalutabile; la qualità di socio non è trasmissibile e dà diritto a un voto singolo.

Al fine di contribuire alla diffusione dell'Associazione, i Soci, quando partecipano, previa autorizzazione del comitato direttivo, in qualità di oratori o docenti a corsi e convegni indetti da organizzazioni esterne, sono tenuti, nel rispetto del Codice Etico, a qualificarsi appartenenti al Capitolo Italiano dell'ISC2

I Soci debbono comportarsi in modo da perseguire l'obiettivo dell'Associazione, e non obiettivi personali; quest'onere impone a tutte le Cariche di operare in modo equo e indipendentemente da interessi personali di qualunque tipo.

Il Codice Etico e il Collegio dei Probiviri impongono e monitorano il comportamento delle cariche secondo tali principi, garantendo la corretta, imparziale, disinteressata e oggettiva conduzione delle attività da parte di Cariche, Membri di Collegi e Comitati e terze parti.

Art. 11 – Diritti dei Soci

Tutti i soci fondatori, onorari, ordinari e ordinari ISC2 hanno diritto di voto nelle assemblee, nella misura di un singolo voto per socio. Tutti i soci Azienda in regola con il pagamento delle quote associative hanno diritto di voto nelle assemblee nella misura di un singolo voto per azienda.

Art. 12 – Recesso dei Soci dall'Associazione

Il rapporto associativo è a tempo indeterminato per tutti i soci (Fondatori, Onorari, Ordinari ISC2) tranne che per i soci ordinari, per i quali il rapporto associativo dura due anni. Ogni socio può chiedere il recesso dall'associazione presentando apposita richiesta al comitato direttivo della medesima che dovrà essere inviata tramite posta elettronica, raccomandata o fax.

Per i soci azienda, la richiesta di recesso avrà effetto dalla data di chiusura dell'esercizio in cui la suddetta viene presentata.

Art. 13 – Casi di Esclusione dei Soci dall'Associazione

Ciascun socio, con delibera del Comitato Direttivo, potrà essere escluso dall'Associazione al verificarsi di uno o più dei seguenti casi:

- per violazione dello statuto;
- per violazione delle delibere degli organi associativi;
- per violazione del codice etico dell'associazione;
- per mancato versamento della quota associativa quando previsto;

Qualora vengano ravvisate condizioni tra le suddette, il Comitato Direttivo ha la possibilità di deliberare l'esclusione del socio a maggioranza.

L'esclusione sarà comunicata al socio stesso mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero per posta elettronica all'indirizzo comunicato dal socio stesso al momento dell'affiliazione.

Il socio potrà presentare le sue obiezioni entro i 7 giorni successivi al ricevimento della predetta comunicazione.



In tale evenienza sarà convocato il Collegio dei Probiviri, che esaminerà il caso e dovrà confermare o meno, nei successi 60 giorni, la decisione definitiva che sarà, in ogni caso, inappellabile.

TITOLO 3 – Organi e Cariche dell'associazione

Art. 14 – Organi e Cariche

Gli organi e le cariche dell'associazione sono:

- Assemblea dei Soci
- Comitato Direttivo
- Presidente
- Tesoriere
- Segretario
- Membership Chair
- Comitato di Ricerca
- Collegio dei Probiviri

TITOLO 4 – Assemblea dei Soci

Art. 15 – Convocazione delle assemblee

L'Assemblea generale ordinaria dei soci è convocata da parte del Presidente, Segretario o Membership Chair, almeno una volta l'anno, su decisione del Comitato Direttivo.

L'Assemblea generale straordinaria è convocata quando almeno la metà più uno dei soci ne faccia richiesta scritta al Comitato Direttivo.

L'Assemblea può svolgersi in modalità elettronica; in tal caso, per presenza di un socio si intende l'identificazione univoca del socio, registrata dal Segretario dell'assemblea.

L'avviso di convocazione, contenente quantomeno le modalità di effettuazione dell'Assemblea, i luoghi fisici o mezzi virtuali di convocazione accessibili a tutti i soci, e l'orario di convocazione, deve essere inviato a tutti i soci tramite posta elettronica ovvero attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale, almeno 20 giorni prima della data fissata per la riunione.

Art. 16 – Validità delle assemblee e delle deliberazioni

Per la validità della costituzione delle Assemblee Ordinaria, in prima convocazione, è necessaria la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto di voto. L'Assemblea Ordinaria, in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto presenti o rappresentati.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei tre quarti dei soci. In seconda convocazione è validamente costituita dalla metà più uno dei soci.

Le deliberazioni saranno valide se approvate a maggioranza dei soci aventi diritto di voto, presenti o delegati, sia in caso di assemblee ordinarie che straordinarie.

Art. 17 – Svolgimento delle assemblee

Le assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Segretario o, in sua assenza, dal Tesoriere o, in sua assenza, dal Membership Chair. Quando non diversamente stabilito, segretario dell'Assemblea è il Segretario dell'Associazione e, in caso di sua assenza, un socio nominato dall'Assemblea stessa.



Le deliberazioni sono validamente adottate per conteggio di voti effettuati per alzata di mano o per indicazione, al Segretario dell'Assemblea, della propria intenzione a mezzo elettronico (chat, mail, etc...).

I verbali delle assemblee devono essere validati dal Presidente e dal Segretario e sono resi disponibili a tutti i soci.

Art. 18 – Obiettivi dell'assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria:

- approva i bilanci;
- elegge Comitato Direttivo e Presidente
- delibera sull'ordine del giorno;
- approva il regolamento interno, se è necessario revisionarne i contenuti.

Art. 19 – Obiettivi dell'assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria:

- delibera sulle modifiche allo Statuto;
- delibera sullo scioglimento dell'Associazione.

TITOLO 5 – Comitato Direttivo

Art. 20 – Elezione, Durata e Controllo del Comitato Direttivo

Il Comitato direttivo viene eletto dall'Assemblea ed è composto da non meno di 4 (quattro) e non più di 9 (nove) membri comprensivi di Presidente, Segretario, Membership Chair e Tesoriere; è in carica per 3 (tre) anni. Nessun membro del comitato può rimanere in carica per più di 3 mandati consecutivi. L'operato del Comitato Direttivo è oggetto del monitoraggio del Consiglio dei Probiviri.

Art. 21 – Responsabilità e Poteri del Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e dura in carica tre anni e comunque fino a che l'assemblea ordinaria non procede al rinnovo delle cariche. Il Comitato Direttivo fra le altre cose determina:

- la eventuale quota sociale annua che deve essere versata dai soci per far parte dell'associazione;
- esamina il rendiconto da presentare all'Assemblea ed approva il preventivo predisposto dal Tesoriere e controllato dal Segretario;
- disciplina con proprie delibere in dettaglio la vita dell'Associazione dove richiesto o ritenuto necessario;
- con proprie delibere disciplina le modalità di utilizzo del nome e del logo dell'Associazione
- nomina Membership Chair, Tesoriere e Segretario;
- nomina il Comitato di Ricerca
- nomina i soci onorari con maggioranza di almeno 2/3 dei membri (arrotondamento per difetto).

Art. 22 – Modalità di convocazione del Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo si riunisce su iniziativa del Presidente o di almeno un terzo dei suoi membri (arrotondamento per eccesso) per deliberare sulle questioni connesse all'attività dell'associazione.

Il Comitato Direttivo si riunisce, fisicamente o virtualmente, almeno 5 volte l'anno, secondo scadenze decise dai suoi membri.



Il Presidente ne presiede le attività o nomina un suo sostituto, comunicandolo anche a tutti gli altri membri del Comitato. La convocazione della riunione del Comitato Direttivo avviene mediante lettera, telegramma, fax o posta elettronica da inviarsi con un preavviso di almeno 20 giorni.

Le riunioni del Comitato, in qualunque forma vengano realizzate (videoconferenza, audio conferenza, etc.), sono valide a condizione che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e dalla votazione simultanea (inteso come votazione nell'ambito della stessa sessione) sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere i documenti discussi.

Nel caso in cui inconvenienti tecnici o altro impedisca una partecipazione attiva alle discussioni, il Presidente o il Segretario hanno facoltà di interrompere la riunione e convocarla in altra data. I verbali, che tracciano i punti salienti, le deliberazioni le presenze, debbono essere validati, anche a mezzo elettronico, dal Presidente e dal Segretario e possono essere o resi disponibili interamente od in parte ai soci.

Art. 23 – Deliberazioni del Comitato Direttivo

Le adunanze del Comitato Direttivo e le sue deliberazioni sono valide quando intervengono un terzo dei membri (arrotondamento per difetto) più uno, e vi sia il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

TITOLO 6 – Comitato di Ricerca

Art. 24 – Elezione, Durata e Controllo del Comitato di Ricerca

Il Comitato di Ricerca può essere eletto dal Comitato Direttivo ed è composto da almeno 3 persone fisiche; è in carica per 1 anno. E' l'organo propositivo dell'associazione in merito alle attività e alle iniziative che possono essere portate avanti dai membri dell'Associazione stessa.

I componenti del Comitato di ricerca devono essere professionisti del settore sicurezza di comprovata etica ed esperienza e possono essere scelti internamente od esternamente all'Associazione.

Art. 25 – Responsabilità e Poteri del Comitato di Ricerca

Il Comitato di Ricerca coordina le attività di Ricerca alla base dell'Associazione, nel panorama della sicurezza informatica. I suoi compiti sono:

- proporre nuovi temi di ricerca o di interesse per il contesto culturale, sociale, tecnologico in cui opera l'associazione, che possano essere di supporto agli Obiettivi e la Mission dell'associazione;
- decidere la costituzione di un nuovo Gruppo di Lavoro
- favorire lo scambio di informazioni fra i coordinatori dei Gruppi di Lavoro o Gruppi di Ricerca.

TITOLO 7 – Responsabilità e Modalità elettive delle Cariche

Art. 26 – Durata e Controllo delle Cariche

Il Presidente, il Segretario, il Tesoriere e il Responsabile Comunicazione sono eletti dall'Assemblea tra tutti i soci dell'associazione, e durano in carica 3 anni.

In caso di assenza o impedimento, Presidente, Segretario, Tesoriere e Responsabile Comunicazione possono delegare le sue funzioni a un altro membro del Comitato Direttivo.

Nessun carica potrà essere rieletta per più di 3 mandati consecutivi.



Art. 27 – Responsabilità del Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione ad ogni effetto. Il Presidente è espressamente autorizzato a rappresentare l'associazione nei confronti di Banche e/o Istituti di Credito per l'apertura dei conti correnti e/o per ogni altra operazione inerente la gestione ordinaria dell'associazione. Le sue responsabilità:

- mantenere l'Associazione attiva, aggiornata e interessante sotto il profilo della sua Mission
- conduzione delle Assemblee
- conduzione delle Riunioni del Comitato
- attivare il Collegio del Probiviri in caso di contenziosi

Art. 28 – Responsabilità del Tesoriere

Il Tesoriere cura i rapporti finanziari dell'associazione, svolgendo i seguenti compiti:

- dispone le spese autorizzate e controlla che le autorizzazioni siano rilasciate dal Presidente entro i limiti del preventivo approvato dal Consiglio Direttivo.
- predispone il preventivo e il rendiconto e li sottopone al Segretario per il controllo e al Consiglio Direttivo per l'esame e per l'approvazione.
- accerta le entrate e ne cura l'incasso mediante Istituto di Credito;

Tutti i documenti finanziari della associazione devono essere firmati dal Presidente o dal Tesoriere.

Art. 29 – Responsabilità del Segretario

Il Segretario ratifica documenti e eventi, coordinando e gestendo le attività di operatività quotidiana dell'associazione. Le sue attività sono:

- redigere e validare i verbali di riunione
- accertare numero, nome e qualifica dei soci presenti alle Assemblee e alle riunioni di Comitati
- interrompere o annullare Assemblee e riunioni dei Comitati in presenza di condizioni invalidanti (assenza del numero legale, problemi di comunicazione, etc.)

Art. 30 – Responsabilità del Membership Chair

Il Membership Chair cura i rapporti dell'Associazione con altri enti, società, gruppi o professionisti che abbiano medesimi ambiti di interesse. Inoltre, cura le nuove adesioni e le modalità di associazione. Le sue responsabilità sono:

- gestire le modalità con cui l'Associazione comunica attività, iniziative, membri, impegno, etc.
- gestire gli strumenti di comunicazione (social media, sito, etc...)
- gestire le attività connesse ai nuovi membri, eventualmente coadiuvato dalle altre Cariche, in relazione alle pratiche di nuova associazione e storico associati
- diffondere attivamente l'associazione, il suo ruolo e le sue iniziative

TITOLO 8 – Revisori dei Conti

Art. 31 – Responsabilità e Nomina dei Revisori dei Conti

I Revisori dei Conti possono essere nominati dall'Assemblea se necessario e durano in carica un anno. Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o in parte tra persone estranee all'Associazione avuto riguardo alla loro competenza.

Ai Revisori dei Conti, qualora nominati, possono essere affidate attività di verifica del buon andamento, coerenza e stabilità dell'associazione che rientrino in un:



- parere di regolarità contabile su richiesta del Tesoriere, del Presidente e del comitato Direttivo
- controllo coerenza dell'impiego delle risorse in relazione agli obiettivi dell'Associazione rispetto al Conto Preventivo
- parere di regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale ed evidenziazione dei risultati rispetto al Conto Preventivo
- verifica di Cassa

TITOLO 9 – Collegio dei Probiviri

Art. 32 – Responsabilità e Nomina del Collegio dei Probiviri

Il Comitato Direttivo può nominare un Collegio dei Probiviri, composto da tre membri, in carica 1 anno, ai quali i soci potranno rivolgersi per l'esame dei provvedimenti del Comitato Direttivo che li riguardano. La decisione dei Probiviri è inappellabile.

Nessun membro del Collegio può essere rieletto per più di 1 mandato consecutivo.

Il Collegio dei Probiviri potrà inoltre decidere ogni questione attinente al rispetto dello Statuto, del Regolamento Interno e del Codice Etico e dell'operato di Soci, Cariche e Comitati nel rispetto delle regole e delle responsabilità ad essi conferite.

Il Collegio dei Probiviri monitora inoltre le modalità con le quali le Cariche elettive, il Comitato Direttivo, il Comitato di Ricerca, Membri dei Gruppi di lavoro e Soci operano nell'interesse dell'associazione e nel rispetto di ruoli e compiti, intervenendo in Assemblea qualora ravvisasse problematiche o situazioni da segnalare; l'Assemblea è tenuta a tenere conto delle valutazioni del Collegio, motivandone eventualmente l'infondatezza.

TITOLO 10 – Amministrazione Societaria

Art. 33 – Entrate

Il Presidente e il Comitato Direttivo sono responsabili di fronte all'assemblea del buon andamento dell'associazione. Le principali entrate dell'associazione sono date:

- dalle quote annuali versate dai soci, se stabilite;
- dai contributi di enti pubblici e privati;
- da sovvenzioni, liberalità o lasciti degli associati e dei terzi.
- da sponsorizzazioni;
- da eventuali proventi derivanti dalla attività della associazione.

Art. 34 – Bilancio

Ogni anno viene redatto il bilancio e il rendiconto economico finanziario, con criteri di chiarezza e di oculata prudenza. Il bilancio si chiude alla chiusura dell'anno fiscale e deve essere approvato nei 3 mesi successivi la data di chiusura.

I bilanci sono a disposizione dei soci e di chiunque ne richieda la visione al Tesoriere. Nel caso si riscontrassero irregolarità amministrative, i presunti responsabili saranno sottoposti al giudizio del Collegio dei Probiviri.

All'associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.



TITOLO 11 – Durata e Scioglimento

Art. 35 – Durata dell'Associazione

La durata dell'associazione è illimitata. Lo scioglimento deve essere deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci.

Art. 36 – Scioglimento

In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa la stessa ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra associazione con fini analoghi o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 c. 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge; l'assemblea darà indicazioni di massima al od ai liquidatori in merito sopra.

Per quanto non previsto al presente statuto si applica la normativa vigente in materia.

L'anno duemiladodici, il giorno venti del mese di marzo, in Milano, presso il mio ufficio, io, notaio in Saronno, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Monza, Lodi e Varese, ricevo quest'atto da me letto ai comparenti che l'approvano e si sottoscrive alle ore ventuno e quindici.